

**DECRETO
LEGISLATIVO
27 maggio 2005,
n.101**

Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. (*GU n. 137 del 15-6-2005*)

testo in vigore dal: 30-6-2005

Art. 4.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.

13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».

5. All'articolo 14, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo le parole: «delle imprese agricole», sono inserite le seguenti: «e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5».

6. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale».

COMUNICATO

DECRETO LEGISLATIVO 15/6/2005 n. 101

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA MODERNIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE, A NORMA DELL'ART.1, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 MARZO 2003, N.38

Mercoledì 15 giugno 2005 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.137 il D.L. 27/5/05 n.101 recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura. CONFAL si ritiene soddisfatta per il lavoro svolto che ha portato il Governo ad accogliere parte delle sue richieste e conseguentemente a sancire alcuni punti determinanti per la semplificazione amministrativa dell'attività agromeccanica.

Comunque sono stati provvedimenti in un certo senso obbligati – commenta il Presidente Bolis – in quanto non si è fatto altro che normare legislativamente alcuni comportamenti da sempre in essere nella quotidiana pratica lavorativa e non diversamente gestibili sia nell'operatività aziendale che per il contenimento dei costi d'esercizio.

CONFAL fa rilevare, però, che i punti determinanti da lei richiesti per inquadrare definitivamente la categoria - che avrebbero avuto un'immediata positiva ricaduta sull'agricoltura nazionale, sull'occupazione e sul rilancio degli investimenti – non sono stati inseriti nel provvedimento e questo, a suo giudizio, va in controtendenza a quanto ripetutamente dichiarato dal Governo che intende rilanciare la competitività e l'economia nazionale.

Probabilmente, i provvedimenti sollecitati da CONFAL per la definizione della figura dell'imprenditore agromeccanico, il suo inquadramento previdenziale nel settore agricolo e quello dei suoi dipendenti nonché la possibilità di edificare in aree agricole non sono stati valutati come immediatamente necessari per il rilancio e la modernizzazione dell'agricoltura. Per le imprese del settore la mancata approvazione dei suddetti provvedimenti è, però, un'ulteriore freno al loro sviluppo, che coinvolgerà oltre le aziende agricole direttamente interessate anche l'industria costruttrice di macchinari agricoli, per la quale il comparto rappresenta una percentuale significativa del fatturato.

CONFAL proseguirà comunque nella sua incisiva azione per dare dignità ad una categoria di imprenditori tanto indispensabili quanto marginalizzati, sempre convinta che la modernizzazione dell'agricoltura non può passare che attraverso una completa armonizzazione fra tutti gli attori della filiera.